



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA di CATANZARO

ORDINANZA N. 60 del 04/04/2013

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

OGGETTO :

Misure preventive contro il diffondersi della zanzara tigre - Campagna di disinfestazione larvicida ed adulticida anno 2013.

SETTORE AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE

Considerata l'attuale presenza e diffusione della così detta "Zanzara Tigre " (Aedes Albopictus), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;

Rilevato che la prima presenza della zanzara a Lamezia Terme è stata registrata nel 2005, a seguito di identificazione delle specie presenti (posizionamento ovitrappole e cattura delle alate con esame entomologico), nonostante gli interventi larvicidi e adulticidi assicurati dall'Azienda Sanitaria .

Ravvisata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale ferme restando le competenze demandata all'Azienda sanitaria che continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici.

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acque stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile e ottobre;

Ritenuta la necessità di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'Ambiente;

Visti:

l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n°267;

l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n° 1265 ;

le Circolari del Ministero della Sanità n°13/1991 e n° 42/1993 ;

la Legge 24.11.1981 n°689 ;

l'art. 107 comma 2 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 concernente le attribuzioni dirigenziali;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 31 Ottobre 2013

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali di:

- evitare l'abbandono definitivo e temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acque piovane;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acque nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda Sanitaria per il monitoraggio dell'infestazione;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfezione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvatori, tipo pesci rossi;

ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acque stagnante anche temporanee;

ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acque;
- eliminare le eventuali sterpaglie;

a tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete anti-zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua ;

ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua, al coperto o in containers

dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte di acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati,

-ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo,

-provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;

-non consegnare i copertoni contenenti acque alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ai responsabili di cantieri di:

-evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni,

-sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

-provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

DISPONE

Al Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Lamezia Terme di:

-evitare il deposito all'aperto dei materiali di risulta delle attività cimiteriali (es. rifiuti cimiteriali);
eliminare l'acqua dei sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte;

riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzabili o contenitori fiori di plastica;

inserire dei fili di rame in quantità di circa 20g. per litro di acqua nei recipienti contenenti acqua (vasi per fiori);

-esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per mettere a conoscenza i frequentatori dei cimiteri;

-trattare con prodotti larvicidi con cadenza appropriata i pozzetti di raccolta delle acque piovane e dopo ogni precipitazione atmosferica;

L'affissione della Presente Ordinanza all'albo pretorio per la durata di giorni 90;

Che venga data la massima diffusione della presente Ordinanza;

Che la presente Ordinanza venga notificata:

- **All'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Dipartimento di Igiene Pubblica ambito Territoriale di Lamezia Terme;**
- **Al Comando di Polizia Municipale Lamezia Terme;**
- **Al Dirigente Area Promozione Attività Produttive Sede, affinché ne dia la massima diffusione tra le Associazioni di Categoria degli Allevatori e Agricoltori e Attività produttive presenti sul territorio.**

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- **Responsabile Delegazione Confedilizia c/o ItalCondomini Via S.Maria Maggiore, 57 88046 Lamezia Terme;**
- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Viabilità- 88100 Catanzaro;**
- **Azienda Autonoma delle Strade –Compartimento della Viabilità - 88100 Catanzaro;**
- **FF.SS. Ferservizi Spa – Responsabile Unità Territoriale Nord – Sapri - P.zza Stazione Sapri;**
- **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Via Menniti Ippolito 16 88100 Catanzaro;**
- **Responsabile delle Aree Cimiteriali del Comune di Lamezia Terme Sede.**

I soggetti pubblici privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare **nel periodo 15 Aprile -31 Ottobre 2013**, oltre ai prescritti interventi larvicidi quindicinali dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorchè nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

La responsabilità delle inadempienze all'ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa di €. 51,50 a €.516,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Comando di Polizia Municipale e l' ASP di Catanzaro – Servizio Igiene Pubblica – Ambito Territoriale di Lamezia Terme, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

contro la presente Ordinanza è possibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199);

IL DIRIGENTE
Ing. Pasqualino Nicotera

Relata di notifica

Io sottoscritto Messso Notificatore, dichiaro di aver notificato Copia del presente atto al Signor _____ per averne piena e legale conoscenza a norma di legge mediante consegna nelle mani di _____, nella sua qualità di _____